



CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 118

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile - ore 09:25, in CARMAGNOLA, nella solita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
1.	GAVEGLIO Ivana	Sindaco	X	
2.	INGLESE Vincenzo	Vicesindaco	X	
3.	CAMMARATA Alessandro	Assessore	X	
4.	PAMPALONI Massimiliano	Assessore	X	
5.	SAU Antonietta	Assessore	X	
6.	SURRA Gian Luigi	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale ARMONE CARUSO Bruno

AP/fp

Delib. G. C. n.. 118 in data 30/4/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";

- l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, il nuovo canone unico patrimoniale sostituisce i precedenti prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con delibera di C.C. n. 46 del 28.05.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 134 del 18.12.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO atto che ai sensi della disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2021 è stato disposto:

1. "di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 52 articoli, comprensivo di n. 2 allegati – allegato A e B -, il regolamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate composto di n. 13 articoli comprensivo di n. 2 allegati – allegato A e B, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione dei criteri e delle tariffe dei canoni nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe del Canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO approvare i coefficienti e le tariffe del Canone unico patrimoniale e del Canone patrimoniale aree mercatali per l'anno 2021, secondo quanto risulta dagli allegati A e B), che garantisce il gettito dell'anno precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.L. 22 marzo 2021 n.41 (GU Serie Generale n. 70 del 22.03.2021) c.d. “Decreto Sostegni” che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche le tariffe del nuovo canone patrimoniale non sono assoggettate ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATE, anche, le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 25.03.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2022/2023 integrato con la nota di aggiornamento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 25.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 158 in data 31.07.2020 avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) - piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi (PdO) per il triennio 2020/2021/2022 che mantiene la sua efficacia nelle more dell'approvazione del P.E.G. definitivo 2021/2022/2023;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 18.12.2020 che individua le figure professionali incaricate di P.O. (Direttori di Ripartizione) dalla data del 01.01.2021 sino al 31.12.2021;

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTI gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale aree mercatali per l'anno 2021, secondo quanto risulta dagli allegati alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A e B);

DI DARE ATTO CHE il valore del canone dovuto è analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. N. 267/2000.

Redatto e sottoscritto.

Il Presidente
GAVEGLIO Ivana

Il Segretario Generale
ARMONE CARUSO Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa